

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

*Giovedì 19 marzo 1998. — Presidenza del presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.*

**La seduta comincia alle 13,45.**

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con indirizzi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 18 marzo 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione dopo aver concluso l'esame degli emendamenti alla proposta di parere presentata dal relatore Frattini relativamente agli articoli da 22 a 40, e dopo aver esaminato i primi 47 emendamenti alla proposta di parere del relatore D'Alessandro Prisco relativamente agli articoli da 1 a 21 e 41 e 42, (*pubblicata sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 marzo*), è ora chiamata ad esaminare i restanti emendamenti (*vedi allegato 2*).

Con riferimento all'emendamento Gubert 47 accantonato nella seduta precedente, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42, propone di inserire nel parere la seguente osservazione: *all'articolo 16, comma 9, la Commissione ritiene opportuno cassare il secondo periodo del comma e inserire, dopo le parole « soggetti prescelti » le seguenti parole: « anche al fine delle eventuali audizioni che le competenti Commissioni parlamentari intendano svolgere a norma dei rispettivi regolamenti ».*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 47 nella riformulazione proposta dal relatore: risulta pertanto assorbito l'emendamento Gubert 48.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Mundi 49 dall'emendamento Mundi 20 già approvato.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 50 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 51.

Il deputato Luigi MASSA ritira i suoi emendamenti 52 e 53 precisando che, pur ritenendo opportuno nel processo di omo-

geneizzazione la totale estensione della normativa privatistica al settore del pubblico impiego, comprende che la previsione di un collegio arbitrale di garanzia può rappresentare una strada per decongestionare il medesimo settore del pubblico impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò ed altri 54 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 55.

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 56 su cui il relatore esprime parere favorevole.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42, esprime parere contrario sull'emendamento Di Bisceglie 57 ritenendo che la materia del personale delle qualifiche ad esaurimento sia fuori delega. Propone di inserire nel parere una raccomandazione al Governo su tale aspetto per la redazione dei successivi decreti delegati.

Il ministro BASSANINI fa presente che la questione prospettata nell'emendamento Di Bisceglie 57 potrebbe essere esaminata in sede di decreti delegati emanati dando attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Fa presente, inoltre, la possibilità che l'emendamento in questione sia privo di una copertura finanziaria.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE rileva che il suo emendamento non richiama problemi di copertura finanziaria visto che non è automatica la copertura del posto con l'assegnazione.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42, prendendo atto delle osservazioni del deputato Di Bisceglie e delle

dichiarazioni del ministro Bassanini relative alla copertura finanziaria, propone la seguente formulazione:

*la commissione ritiene opportuno che, per la materia relativa al personale delle qualifiche ad esaurimento, l'articolo 25 del Decreto legislativo 29/93 possa essere integrato con due commi di seguito riportati e suscettibili di collocazione nell'esercizio della delega di cui al presente decreto ovvero a quello relativo alla delega riferita all'articolo 12, lettera s, della legge 59/97 in rapporto alla più congrua copertura finanziaria :comma 5. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto. Il personale di cui sopra, fino all'assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico in godimento e il trattamento pensionistico conseguentemente previsto (articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748): comma 6. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono cassate le seguenti parole: « vicarie del dirigente » e sostituite con « dirigenti » e cassate « non riservati al dirigente » e « ad essi delegate dal dirigente ». Conseguentemente è così modificato il periodo: « A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ».*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Di Bisceglie 57 nella riformulazione proposta dal relatore: risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Pistelli 58.

Quanto all'emendamento Gubert 59, il presentatore fa presente che si tratta di

un emendamento finalizzato a realizzare un maggiore rispetto del criterio di sussidiarietà.

Il ministro BASSANINI, ricordando la giurisprudenza della Corte costituzionale, rileva che le regioni a statuto speciale non possono ritenersi vincolate ai decreti delegati, ma solo ai principi della legge delega. Ritiene che il provvedimento del Governo sia rispettoso delle autonomie speciali.

Il deputato Nuccio CARRARA, concordando con le osservazioni del senatore Gubert, fa presente che la soppressione dell'articolo 19 del provvedimento è finalizzata ad eliminare la lesione del principio di sussidiarietà, considerando, poi, che l'organizzazione degli uffici rientra nella competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale.

Il deputato Luciano CAVERI, rilevando che il contenuto dell'emendamento Gubert 59 richiama il suo emendamento 60 e l'emendamento Gubert 61, osserva che la previsione dell'articolo 19 del provvedimento comprime una competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale che, a tutt'oggi, vantano una normativa sulla dirigenza pubblica più avanzata.

Il senatore Fausto MARCHETTI si associa alle considerazioni prospettate dai colleghi.

Il senatore Armin PINGGERA, ritenendo che l'articolo 19 incida sulla competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, propone di abrogare il primo comma dell'articolo 27-bis del decreto n. 29 del 1993 come modificato dall'articolo 19 del provvedimento.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE dichiara di apporre la propria firma all'emendamento Caveri 60.

Ritirato dal presentatore l'emendamento Gubert 59, la Commissione approva l'emendamento Caveri 60, su cui il

relatore esprime parere favorevole: risulta pertanto assorbito l'emendamento Gubert 61.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 62, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge l'emendamento Marchetti 63 su cui il relatore esprime parere contrario, dopo le dichiarazioni del deputato Franco BONATO che, illustrando l'emendamento di cui è cofirmatario, fa presente che l'espressione «dichiarino» implica la possibilità per le amministrazioni di contestare il giudizio a differenza dell'espressione «rilevino» che indica un giudizio neutrale.

In relazione all'emendamento Marchetti 64, su cui il relatore esprime parere contrario, il deputato Franco BONATO fa presente che il comma 2 dell'articolo 20 rischia di attenuare la tutela dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che occupino più di quindici dipendenti.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che la formulazione del comma 2 dell'articolo 20 del provvedimento offra maggiori garanzie a tutela dei lavoratori.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42, propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché verifichi se il comma 2 dell'articolo 20 sia da ritenersi più o meno cautelativo dei lavoratori in questione.

Preso atto della proposta del relatore, il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 64.

La Commissione approva la proposta del relatore; approva l'emendamento Marchetti 65, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge gli emendamenti Marchetti 66, 67 e 68, su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 69, su cui il relatore

esprime parere contrario dopo l'intervento del deputato Franco BONATO che rileva come il comma 8 dell'articolo 20 del provvedimento riduca una serie di garanzie che, invece, sono ravvisabili nel settore del lavoro privato.

Dopo le dichiarazioni del ministro BASSANINI, secondo cui l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 20 comporta l'applicabilità nel settore del pubblico impiego della legge n. 223 del 1991, che offre sicuramente minori garanzie per i lavoratori, il deputato Franco BONATO precisa che l'emendamento 69 mira ad abrogare il comma 8 dell'articolo 20 e non a consentire l'applicabilità della legge n. 223 del 1991 al settore del pubblico impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 69; approva l'emendamento Magnalbò 70, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge, quindi, gli emendamenti Marchetti 71 e Bonato 72, su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 73, su cui il relatore esprime parere favorevole.

Quanto all'emendamento Marchetti 74, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere favorevole, precisando che ritiene più opportuno collocarlo al comma 5 dell'articolo 21 del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 74, nella collocazione precisata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 75, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge l'emendamento Garra 76, su cui il relatore esprime parere contrario e dopo le dichiarazioni del deputato Giacomo GARRA, secondo cui la previsione dell'emendamento non è da ritenersi in contrasto con il codice di comportamento dei dipendenti.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 77. Quanto agli emendamenti Gubert 78, 80 e 81, il senatore Renzo Gubert fa presente la necessità di distinguere la fattispecie di conferimento di incarico da quella di autorizzazione a svolgere incarichi per conto di terzi.

Dopo le precisazioni del ministro BASSANINI sulla configurazione, all'articolo 42, di un'anagrafe finalizzata a consentire esclusivamente la conoscenza degli incarichi, la Commissione approva l'emendamento Gubert 80.

Il senatore Renzo GUBERT ritira i suoi emendamenti 78, 79 e 81.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira il suo emendamento 82.

Il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 83.

Relativamente all'emendamento Mazzocchi 84, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, fa presente l'opportunità per la Presidenza del Consiglio di evitare una difficile gestione del personale, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega n. 59 del 1997.

Il deputato Marianna LI CALZI constata l'opportunità di un assetto particolare del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorre, pertanto, introdurre tale assetto in sede di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, propone, a tal proposito, di inserire nel parere una riformulazione dal seguente tenore: *all'articolo 43, comma 9 si ritiene opportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsto dalla legge n. 400 del 1988 ancor prima del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri che determinerà l'intero assetto degli uffici e del personale in relazione alle autonome fun-*

zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in rapporto alle quali sarà determinata la contrattazione integrativa.

Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti Li Calzi 85 e Pistelli 86.

Il senatore Antonio DUVA ritira il suo emendamento 87, preso atto della formulazione proposta dal relatore relativamente all'emendamento Di Bisceglie 57, già approvata.

Il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 88.

Il deputato Franco FRATTINI ritira il suo emendamento 89.

Il deputato Lapo PISTELLI ritira il suo emendamento 90.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Frattini 91 nella formulazione proposta dal relatore relativamente all'emendamento Di Bisceglie 57, già approvata.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 92, su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Pinggera 93, su cui il relatore esprime parere favorevole.

Relativamente all'emendamento Carrara 94, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42, propone di inserire al punto 20, alla fine del terzo capoverso, della proposta di parere le seguenti parole: escluse le autonomie speciali.

Il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 95.

La Commissione approva gli emendamenti Massa 96, Frattini 97 e Giaretta 98, su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento Mundi 99, su cui il relatore

esprime parere contrario, ritenendolo fuori delega.

La Commissione passa alle dichiarazioni di voto finali sullo schema di parere del relatore.

Il senatore Fausto MARCHETTI, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, esprime, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, parere contrario, ritenendo che il provvedimento del Governo si ponga a conclusione di un processo non condiviso, avviato già con il Governo Amato e proseguito dai Governi successivi. Fa presente che la contrarietà al principio di omogeneizzazione del lavoro privato con il lavoro pubblico era stata manifestata già in sede di esame della legge delega n. 59 del 1997.

Conclude, facendo presente che il provvedimento indica un indirizzo del Governo che non agevola i rapporti all'interno della maggioranza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI chiede di essere autorizzato al coordinamento del testo del parere come risulta dal complesso delle deliberazioni effettuate.

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione lo schema di parere del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15,20.**

*Giovedì 19 marzo 1998. — Presidenza del presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.*

**La seduta comincia alle 20,45.**

**Parere su atti del Governo.**

**Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio DUVA formula in relazione agli articoli 39 e 40 del provvedimento, alcuni rilievi ricollegandosi ad osservazioni già svolte dal relatore.

Gli articoli in quetione presentano alcune incongruenze in materia di attribuzione della funzione della pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale.

Ritiene che da ciò possano derivare complicazioni interpretative e rischi di contenzioso pericolosi per la funzionalità delle manifestazioni stesse particolarmente nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo.

Sulla base di tali considerazioni fa presente l'opportunità per gli enti fieristici che già esprimono potenzialità internazionale, di prevedere non già il mero trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni ma la individuazione di un regime misto — attraverso la previsione di un processo di trasformazione in s.p.a — che assicuri la possibilità di esplicitare contemporaneamente e coordinatamente funzioni di rilevanza internazionale (per le quali l'articolo 39 prevede la competenza dello Stato) e funzioni di rilevanza nazionale (le cui funzioni andrebbero trasferite alle Regioni, con un ruolo significativo anche per i Comuni ove hanno sede gli enti in questione e cioè Bari, Milano e Verona).

Tali considerazioni sono legate anche alla valutazione che le soluzioni proposte nello schema di decreto di conferimento non sembrano tener conto delle più recenti determinazioni in materia di fiere assunte dalla Commissione dell'Unione Europea.

Ricorda che con atto 16 aprile 1996, notificato al Governo, la Commissione ha aperto la procedura di infrazione 94/5095 nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 169 del Trattato.

La Commissione ha infatti ritenuto incompatibile, con i principi fondamentali

della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, sostanzialmente l'intero complesso della normativa nazionale e regionale in materia fieristica, in particolare per quanto riguarda la riserva legale allo svolgimento di attività in questo campo solo ad enti pubblici appositamente costituiti.

Tale impostazione quindi andrebbe prevedibilmente incontro alle medesime censure ove nel decreto di conferimento non fosse esplicitamente prevista una norma di adeguamento alla normativa comunitaria tanto per le manifestazioni che rientrano nell'ambito delle funzioni che si prevede di conservare allo Stato quanto di quelle per le quali è ipotizzato il trasferimento alle Regioni.

Si riserva in proposito di formulare una proposta emendativa anche considerando che risulta, altresì, essere stata di recente predisposta per la Commissione da parte del Commissario competente Professor Mario Monti una « Interpretative Communication concerning the application of the single market rules to the sector of trade fairs and exhibition » dalla quale emerge una posizione non modificata rispetto ai primi chiarimenti forniti dal Governo.

Al contrario da tale testo appare emergere una esplicita riconferma della linea che la Commissione intende seguire in materia di fiere.

Poiché la « Interpretative Communication » senza avere la forza di una direttiva va comunque considerata come un importante atto di « slow law » risulta opportuno adeguare l'ordinamento nazionale e regionale italiano in materia a tale impostazione.

Ciò dovrebbe avvenire sia nel Decreto in esame a livello di principi sia con ulteriori atti di legislazione ordinaria.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21,15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

*a)* verificato che lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*b)* valutato che viene proseguita la riforma del lavoro pubblico iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993, che viene modificato al fine di renderlo conforme alle disposizioni della legge n. 59, del 1997;

*c)* valutato che viene riaffermato e rafforzato il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione;

*d)* valutato che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro viene estesa alla dirigenza, contestualmente al rafforzamento dell'autonomia gestionale delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi indicati dal Governo e della responsabilizzazione dei dirigenti in ordine al conseguimento dei risultati;

*e)* valutato che si addivene alla sostanziale parificazione della disciplina di lavoro pubblico e privato attraverso l'applicazione al lavoro pubblico delle norme di diritto comune, rafforzando il valore del contratto collettivo di lavoro, affrontando e normando la materia dell'attribuzione di mansioni e della mobilità con l'estensione della legge n. 223 del 1991 ai dipendenti pubblici;

*f)* rilevato come coerentemente vengono devolute al giudice ordinario le

controversie, relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

*g)* richiamata la necessità che le modificazioni al Dpr n. 29/93 non comportino alcun differimento della decadenza dagli effetti delle norme legislative a scapito della normativa di fonte contrattuale, per le parti che il contratto collettivo dovrà disciplinare.

*h)* premesso che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro e di impiego con la pubblica amministrazione rende necessario attuare la devoluzione al giudice ordinario del lavoro della giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego, già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993;

*i)* premesso che a fronte della ragionevole preoccupazione di evitare un forte impatto della riforma sull'organizzazione della magistratura del lavoro, è stato necessario individuare, da un lato, procedure di raffreddamento dei conflitti idonee a prevenire il ricorso al giudice; d'altro lato, sono state devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad alcune materie di particolare rilevanza, come ad esempio le procedure di gara per la gestione di servizi pubblici;

*j)* ritenuta altresì l'opportunità che il Governo, alla scadenza del primo anno di applicazione della riforma, riferisca al Parlamento circa l'attuazione della nuova disciplina, indicando in particolare l'andamento della durata media in ambito nazionale di esaurimento dei processi

dinanzi ai giudici del lavoro nonché i tempi medi di trattazione delle controversie nelle quindici città con il maggior numero di abitanti;

k) considerato che lo schema di decreto legislativo introduce il criterio del riparto della giurisdizione in base a materie specifiche anziché alla natura della posizione giuridica soggettiva che il privato ritenga lesa; che, inoltre, viene attribuita al giudice amministrativo il potere di condanna al risarcimento a carico della pubblica amministrazione che abbia, con atti illegittimi, arrecato danno ad un privato;

l) ritenuto che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione introduce una modifica di grande importanza nell'ordinamento, poiché consente ai cittadini una più ampia ed efficace tutela delle proprie posizioni giuridiche contro gli atti delle amministrazioni pubbliche

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

all'articolo 1, comma 1, inserire un riferimento esplicito all'imparzialità dell'azione amministrativa;

all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: « nell'esercizio delle capacità di diritto privato »;

all'articolo 2, comma 4, aggiungere il riferimento alla legge 12 agosto 1982 n. 576, chiarendo così che i dipendenti dell'ISVAP sono assoggettati esclusivamente alle norme della propria legge istitutiva, come peraltro affermato all'articolo 9 del d.l. 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186;

all'articolo 4, comma 2, precisare che la previsione di assunzione di familiari di personale appartenente alle forze dell'ordine, deceduto in servizio, deve intendersi esteso ai Vigili del Fuoco, ai soggetti di cui alla legge n. 466 del 1980, all'articolo 21 della legge n. 521 del 1998 nonché al

personale dei corpi e servizi di polizia municipale di cui alla legge n. 65/1986;

all'articolo 4 comma 6, dopo le parole « di polizia e di giustizia » aggiungere le parole « sia ordinaria che amministrativo-contabile »;

all'articolo 4 comma 8 dopo le parole « applicazione del presente comma » inserire le seguenti parole: « ove sia comprovato che egli non abbia conseguito redditi di lavoro nel periodo di mancata assunzione »;

l'articolo 6 riproduce norme già previste dalla legge n. 127 del 1997;

all'articolo 7 si rileva che la mobilità qui delineata non deve essere applicata per i passaggi ai ruoli operativi dei Vigili del Fuoco;

all'articolo 9, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: « salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a) »;

all'articolo 9 comma 2 sostituire la parola « superiori » con le seguenti « della qualifica immediatamente superiore »;

all'articolo 9, comma 5, si ritiene necessario precisare che si tratta di « danno » quantificabile con la differenza di trattamento economico della qualifica superiore;

all'articolo 11, comma 1, lettera b), è opportuno precisare il meccanismo dell'assegnazione delle risorse nel senso che « il Ministro effettua l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti generali i quali assegnano risorse agli altri dirigenti compresi nell'ufficio generale »;

all'articolo 11, comma 2, è opportuno rendere esplicito che gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, che si ritiene debbano essere fissati con precisi e limitati limiti numerici onde evitare che possa essere costituita una struttura parallela, sostituiscono quelli previsti dal Regio Decreto Legge 10 luglio 1924, n. 1100, Decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, Decreto legislativo Capo



provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 735, Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, Decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 (relativi a Gabinetti, Uffici legislativi, Segreterie particolari, ecc.);

all'articolo 11, comma 3, si propone la riscrittura del secondo periodo nei termini seguenti: « In caso di inerzia o ritardo il Ministro può disporre un termine temporale perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga e, altresì in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, previa contestazione e nei casi di urgenza, può nominare un Commissario *ad acta* »;

si propone la riscrittura del secondo periodo dell'articolo 12 nella seguente forma: « Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23 » (i numeri degli articoli citati sono riferiti al decreto legislativo n. 29 del 1993);

all'articolo 13 sarebbe opportuno apportare modifiche al fine di rendere più chiare alcune funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, e cioè aggiungere la lettera:

l) attribuiscono gli incarichi ai dirigenti assegnati all'Ufficio dirigenziale generale.

alla lettera g) si propone che l'iniziativa della richiesta di parere (facoltativo) non sia attribuita alla competenza del dirigente generale bensì al Ministro.

Al comma 5 sarebbe più chiaro dire che « Nelle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, o altro dirigente generale comunque denominato, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali generali, a lui spettano i compiti e i poteri previsti dal rispettivo ordinamento »;

all'articolo 13 comma 1 pare opportuno precisare che tra le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali vi è anche la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica;

all'articolo 14, alla lettera e) si ritiene opportuno prevedere che i dirigenti « provvedano alla gestione del personale » nonché delle connesse relazioni sindacali;

all'articolo 16, comma 2, si ritiene opportuno determinare meglio i limiti minimo e massimo di durata degli incarichi di funzioni dirigenziali e si invita a portare a 7 anni la durata massima dell'incarico al fine di evitare la eventuale coincidenza con la durata della legislatura, e di fissare un minimo di due anni al fine di consentire al dirigente la prova delle proprie attitudini;

comma 5: andrebbe distinto più chiaramente il potere di assegnare il dirigente alla direzione generale, potere che è del Ministro, dal potere di conferire le funzioni ai dirigenti che costituiscono l'ufficio; tale potere deve essere riconosciuto al dirigente preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale;

comma 8: gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 possono essere rinnovati entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo;

comma 9: la Commissione ritiene opportuno cassare il secondo periodo del comma e inserire, dopo le parole « soggetti prescelti » le seguenti parole: « anche al fine delle eventuali audizioni che le competenti Commissioni parlamentari intendano svolgere a norma dei rispettivi regolamenti »;

all'articolo 17 comma 1, pur condividendo il principio della responsabilità del dirigente per l'inosservanza degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 3, si ritiene che la lettera a) possa essere riformulata nel modo seguente: « ... la revoca dell'incarico con

destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 16, comma 10». Inoltre la Commissione propone la previsione di un collegio arbitrale di garanzia, un Comitato di garanti, composto in numero ristretto, che garantisca l'imparzialità dell'organo e la rappresentanza delle parti e chiamato a verificare le proposte di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 17 nonché le proposte di collocamento in disponibilità (di cui all'articolo 35 decreto legislativo n. 29 del 1993);

all'articolo 18, comma 1, si propone un richiamo esplicito all'articolo 3 per quanto riguarda l'esercizio delle competenze del Ministro in materia di graduazione delle funzioni e di assegnazione degli incarichi;

al comma 2, non sembra chiara la dizione: « per la corrispondente area dirigenziale »; si propone di cassare la parola « corrispondente »;

al comma 5 aggiungere il seguente periodo: « L'incentivazione a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997 è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile »;

all'articolo 19, comma 1, sopprimere il comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

all'articolo 19, comma 2: si suggerisce di cassare il riferimento al ruolo sanitario;

all'articolo 20 comma 3 dopo le parole « viene fatta » aggiungere le parole « alle rappresentanze unitarie del personale ed alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi della normativa vigente »;

per la materia regolata all'articolo 20 sembra opportuno prevedere esplicitamente l'abrogazione o la modifica di norme che contraddicono la "privatizzazione" del rapporto di lavoro. La contrattazione sindacale può essere positiva nella rilevazione delle eccedenze. Per quanto riguarda il comma 7, dovrebbe essere prevista una contrattazione dei criteri di

individuazione del personale da collocare in disponibilità e di formazione delle liste della relativa mobilità volontaria e d'ufficio, per la quale può essere utile introdurre il limite della provincia. Sembra, inoltre, alla Commissione che la revisione della procedura amministrativa della dichiarazione di eccedenza comporti una riformulazione degli articoli 6, 30, 32 del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di determinazione di fabbisogni e di organici;

all'articolo 21: sarebbe opportuno prevedere uno strumento che colleghi gli elenchi di cui al comma 2 con quelli di cui al comma 3 al fine di favorire la ricollocazione del personale dichiarato in disponibilità;

la commissione richiede, con riferimento al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 21 del decreto che le nuove assunzioni, fatta eccezione per il personale tecnico per il quale si richiedano specifiche professionalità, non possano avvenire in presenza di personale in disponibilità;

alla fine del comma 5 aggiungere le parole « e in particolare alla mobilità volontaria »;

al comma 6 si suggerisce di sostituire le parole « nell'esercizio successivo » con le seguenti « per la formazione e la riqualificazione del personale o nell'esercizio successivo »;

all'articolo 41, comma 3, è opportuno chiarire che la contrattazione collettiva può prevedere forme di raccordo tra il codice di comportamento e le disposizioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare;

all'articolo 42 comma 11 la previsione di indicare anche i criteri di scelta dei dipendenti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad un incarico esterno all'amministrazione si presenta incongrua in quanto normalmente l'autorizzazione è data in mancanza del presupposto di una scelta di conferimento dell'incarico da parte della pubblica amministrazione ».

all'articolo 43, comma 9, si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsto dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 59 del 1997, che determinerà l'intero assetto degli uffici e del personale in relazione alle autonome funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in rapporto alle quali sarà determinata la contrattazione integrativa.

Sempre nello stesso comma si segnala la necessità di una verifica con il decreto legislativo sugli enti lirici;

all'articolo 43, comma 13, sembra opportuno confermare le disposizioni del decreto legislativo n. 297/94, dell'articolo 21 della legge n. 59/97 nonché le specifiche disposizioni in materia di reclutamento.

all'articolo 43 aggiungere un ulteriore comma: « In materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e della Valle D'Aosta e del Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto »;

Si segnala l'opportunità di modificare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, relativo alle pari opportunità, al fine di:

aggiungere alla dizione « Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica » « e Dipartimento delle Pari Opportunità »;

precisare che la norma contenuta alla lettera a) del comma 1, costituisce norma di principio e come tale va applicata anche agli ordinamenti speciali escluse le regioni a statuto speciale;

stabilire che le pubbliche amministrazioni debbono prevedere capitoli di spesa;

per finanziare il funzionamento e le attività degli organi di pari opportunità nonché i progetti di azioni positive ai sensi della legge n. 125/91;

La commissione ritiene opportuno, nel momento in cui viene completato l'esercizio della delega di cui all'articolo 11 comma 4 della legge n. 59/97, che il Governo aggiorni le disposizioni transitorie della parte della delega già esercitata con il decreto legislativo n. 369 del 1997 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. La commissione ritiene infatti necessario che il nuovo sistema di relazioni sindacali raggiunga quanto prima un assetto stabile e che pertanto il nuovo criterio di misurazione della rappresentatività sindacale — fondato secondo il decreto legislativo 396 del 1997 sulla media delle percentuali delle deleghe per i contributi sindacali e dei voti ottenuti nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale — vada a regime in tutto il settore pubblico in tempi certi, evitando comunque il prolungarsi di discipline transitorie che possono essere fonte di contenzioso sia a livello nazionale che a livello decentrato.

La Commissione propone a tal fine:

a) che nel 1998 si faccia transitoriamente riferimento ai dati delle deleghe conferite alle organizzazioni sindacali al 31 dicembre 1977, anziché al 31 dicembre 1996, come stabilito dall'articolo 8 lettera b) del decreto legislativo n. 369 del 1997;

b) che le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 396 del 1997 si svolgano in tutti i comparti e aree in tempi utili perchè il nuovo sistema di rappresentanza e di rappresentatività entri definitivamente a regime nel 1999;

c) che una verifica definitiva delle percentuali di rappresentatività avvenga nel primo trimestre del 1999, quando saranno disponibili, oltre ai dati relativi

alle deleghe del 1998, anche quelli relativi ai voti riportati nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale;

d) che, in attesa della detta verifica al primo trimestre 1999, restino fermi nel 1998 i contingenti di distacchi e permessi attualmente attribuiti alle organizzazioni sindacali in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e agli accordi quadro vigenti, ma che alle nuove rappresentanze unitarie del personale, laddove siano state elette, venga garantita una ulteriore e adeguata quota di permessi per lo svolgimento dell'attività sindacale ai sensi della legge 20 maggio 1970 n. 300.

La Commissione ritiene altresì necessario, per quanto riguarda la rappresentanza della parte pubblica nei comitati di settore di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 del 1993, procedere a due integrazioni, che tengano conto della effettiva composizione dei rispettivi settori. Si propone di modificare il comma 3, lettera a) prevedendo che al comitato di settore per le amministrazioni del servizio sanitario nazionale partecipi il Ministero della sanità; e che tra le istanze associative degli enti locali, nell'ambito delle quali viene costituito il comitato di settore, vi sia, oltre all'Anci ed all'Upi, anche l'Unioncamere.

Sembra opportuno che il Governo istituisca, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che cura la tenuta del ruolo unico dirigenziale, una banca dati contenente gli elementi curricolari e professionali di ciascun dirigente, in modo che si possa promuovere la mobilità e l'interscambio della professionalità non solo tra amministrazioni statali, ma anche tra amministrazioni centrale e locali e organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea. Sarebbe infatti estremamente utile la promozione di iniziative che favoriscono una circolazione anche a dimensione sovranazionale dei dirigenti pubblici.

La commissione ritiene opportuno che, per la materia relativa al personale delle

qualifiche ad esaurimento, l'articolo 25 del decreto legislativo 29/93 possa essere integrato con due commi di seguito riportati e suscettibili di collocazione nell'esercizio della delega di cui al presente decreto ovvero a quello relativo alla delega riferita all'articolo 12, lettera s), della legge 59/97 in rapporto alla più congrua copertura finanziaria:

comma 5: Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto.

Il personale di cui sopra, fino all'assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico in godimento e il trattamento pensionistico conseguentemente previsto (articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

comma 6: Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono cassate le seguenti parole: « vicarie del dirigente » e sostituite con « dirigenti » e cassate « non riservati al dirigente » e « ad essi delegate dal dirigente ».

Consequentemente è così modificato il periodo:

« A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ».

La Commissione ritiene opportuno inserire nel decreto in esame una disposizione che, con riferimento all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 29/93,

come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 396/97, preveda la presenza dell'UNIONCAMERE all'interno del Comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva di riferimento delle camere di Commercio.

La Commissione raccomanda l'inserimento di un articolo aggiuntivo, che modifichi l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, specificando che al concorso per esami, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo che provengano dall'*ex* carriera direttiva ovvero in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, con almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, prescindendo dal fatto che abbiano acquisito tale specifica a seguito di concorso.

La Commissione invita il Governo a verificare - in relazione all'articolo 20, comma 2 - se la norma è di effettiva garanzia per i lavoratori delle amministrazioni con meno di quindici dipendenti.

Valuti l'amministrazione, in rapporto all'articolo 68, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29/1993 sostituito dall'articolo 22 dello schema di decreto, se non occorra introdurre una disposizione idonea a consentire la valutazione della legittimità dell'atto organizzativo presupposto da parte del TAR, allorché venga in discussione dinanzi al giudice ordinario una controversia sul rapporto di lavoro.

Si tratterebbe, in altri termini, di evitare il pericolo di una disapplicazione incidentale in contrasto con una successiva, o contemporanea, sentenza del giudice competente a valutare in via diretta la legittimità dell'atto, che, tra l'altro, per la sua natura è in condizioni di operare come presupposto di una serie indefinita di posizioni individuali. È evidente, peraltro, che in mancanza di modifiche sul punto, continuerebbe ad applicarsi il consolidato principio per cui la disapplicazione, nella singola controversia, di un atto amministrativo presupposto, non ha effetto in altre eventuali controversie di

identico oggetto (cui potrebbe perciò essere riservata una diversa soluzione), né implica la caducazione dell'atto amministrativo organizzativo disapplicato; sembra inoltre opportuno ricondurre l'impugnativa delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come avviene attualmente. Infatti la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario comporta insormontabili difficoltà sul piano della integrità del contraddittorio e l'incidenza dei poteri di annullamento del giudice alla intera procedura concorsuale in un arco di tempo molto ristretto. Resterebbero devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la vera e propria assunzione all'impiego, cioè il primo inquadramento, rispetto alle quali sembra opportuno valutare la possibilità di introdurre un termine di decadenza al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e degli assetti organizzativi.

È opportuno sostituire l'articolo 23 con una disposizione che stabilisca quanto segue: preliminarmente il giudice sospenda il procedimento, dandone comunicazione all'ARAN; conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione l'ARAN, convocando le parti, verifichi la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa. All'accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 53, primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo la procedura incidentale si intende conclusa. La Commissione ritiene altresì che si debba espungere il riferimento all'utilizzo di mezzi di prova nel giudizio dinanzi alla Cassazione. È altresì opportuno stabilire che in ogni caso il giudice decida sulla questione, e che la sentenza sia impugnabile soltanto con ricorso per Cassazione, nei casi di cui all'articolo 360 nonché per violazione e falsa applicazione delle disposizioni dei contratti e accordi collettivi. Si dovrebbe infine stabilire che in pendenza del giudizio di Cassazione, possano

essere sospesi i processi, la cui definizione dipenda dalla medesima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.

All'articolo 24 occorre, in primo luogo, armonizzare il termine perentorio, stabilito in trenta giorni dal comma 3, con quello — relativo al medesimo onere processuale — stabilito dal successivo articolo 34 del decreto in sessanta giorni.

Con l'occasione, proprio al fine di evitare duplicazioni, sarebbe estremamente utile che si individuasse nel solo codice di procedura civile la normativa concernente il nuovo rito del lavoro pubblico, facendovi confluire le disposizioni — talora di identico tenore — che sono contenute, e ora modificate, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29.

Si tratta, com'è evidente, di una opportunità che la Commissione segnala anche sotto il profilo della semplificazione del quadro normativo e della più esatta ricollocazione delle disposizioni processuali.

È necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 25, in modo che sia esattamente chiarito il carattere transitorio della istituzione dei collegi presso gli uffici provinciali del lavoro. Ciò in quanto la stessa disciplina organizzativa delle strutture periferiche del Ministero del lavoro è stata sottoposta a profonda modifica.

Inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole « direttore dell'ufficio », la parola « e » va sostituita dalla parola « o ».

All'articolo 25, comma 7, si ritiene necessario cancellare il secondo periodo.

All'articolo 25, comma 9, non sembra opportuno un generico riferimento al criterio della « compatibilità » in materia procedimentale delicata e di stretta interpretazione. Appare perciò necessario che siano indicate le disposizioni — mediante il richiamo ai commi — applicabili al caso della controversia promossa dall'amministrazione contro il suo dipendente.

Agli articoli 27, ultimo comma, 28 e 29, secondo comma si disciplina la notifica degli atti introduttivi del giudizio alla amministrazione resistente, stabilendo —

in modo difforme da quanto sinora è previsto — che l'atto sia notificato direttamente presso l'amministrazione che a sua volta trasmette copia all'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ritiene che la modifica non sia opportuna, considerato il concreto pericolo che un cospicuo numero di ricorsi giunga presso l'Avvocatura — cui spetta decidere se assumere direttamente il patrocinio — soltanto dopo l'invio del processo. In astratto, sarebbe ipotizzabile la sola introduzione, al comma 2 dell'articolo 29 di un brevissimo termine, con sanzioni per l'inosservanza, a carico dell'amministrazione ricevente per la trasmissione dell'Avvocatura e di un secondo termine ugualmente breve per quest'ultima al fine di esprimere le determinazioni di cui al comma 3. Tuttavia, l'estrema difficoltà di ipotizzare una sanzione effettiva e la concreta consapevolezza che la complessità organizzativa di molti apparati burocratici renderebbe una siffatta norma di impossibile osservanza, inducono la Commissione a ritenere preferibile l'attuale regime della notifica degli atti direttamente presso l'Avvocatura dello Stato, cioè nel domicilio legale dell'Amministrazione.

All'articolo 29, sarebbe opportuno, al fine di realizzare economie di gestione, prevedere la possibilità per gli enti locali di utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, cui conferire mandato, nei limiti di quanto stabilito al comma 1.

Occorre prevedere che il Collegio di conciliazione possa adottare, in pendenza del procedimento, misure cautelari.

All'articolo 33, primo capoverso, è opportuna una riformulazione che, in forma positiva, specifichi che il processo verbale in caso di accoglimento parziale, acquista efficacia di titolo esecutivo per il capo accolto della domanda del dipendente.

All'articolo 35, al termine del primo periodo, dopo le parole « - se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro » appare necessario aggiungere: « e comunque limitatamente

all'ipotesi in cui la controversia abbia contenuto esclusivamente patrimoniale».

Sembra opportuno specificare, all'ultimo capoverso, che nell'ambito delle spese per la procedura arbitrale sono compresi i compensi da liquidare agli arbitri.

Occorre, infine, aggiungere, al termine dell'articolo, la previsione per cui il lodo emesso in favore del lavoratore è provvisoriamente esecutivo.

All'articolo 36, si ritiene opportuno sopprimere la parola « assunto » relativa al difetto di motivazione, nonché sopprimere l'intero periodo conclusivo del primo comma dalle parole « nel giudizio di impugnazione » fino alle parole « collegio arbitrale ».

All'articolo 38, lettera *a*), è opportuno precisare che tra le controversie tra P.A. e gestore di un pubblico servizio sono comprese quelle relative alle procedure contrattuali, nelle diverse tipologie esistenti, occorrenti per l'affidamento della gestione o comunque per assicurare l'esplicitamento del servizio.

L'articolo 38 pone il problema della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie tra utente e gestore del pubblico servizio in qualsiasi forma esercitato. Mentre appare senz'altro opportuno devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti l'applicazione delle carte dei servizi ed i regolamenti generali dei servizi, appare non opportuno devolvere al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di utenza con gestori privati che non implicano la cognizione delle clausole generali di contratto; controversie devolute oggi in prevalenza ai giudici di pace.

All'articolo 38, lettera *f*) il Governo consideri l'opportunità di escludere le controversie concernenti il riconoscimento della invalidità civile e le somme da corrispondere agli invalidi civili; si tratta infatti di questioni che si fondano, in modo pressoché esclusivo, su accertamenti tecnici di tipo medico legale cui, per l'organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, si potrebbe provvedere soltanto con estrema difficoltà.

All'articolo 38, comma 2, occorre sopprimere la parola « pubblici » che nell'articolo 5 della legge n. 1034/1971 è riferita anche ai « beni ».

All'articolo 40, la Commissione ritiene utile sostituire il primo comma con il seguente:

Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, urbanistica ed edilizia, conosce anche delle domande proposte per la rimozione, ove possibile, degli effetti dell'atto illegittimo o del comportamento illecito e di quelle volte ad ottenere, da parte della pubbliche amministrazioni o dei gestori, una indennità nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti o il risarcimento del danno ove se ne verificano i presupposti di fatto e di diritto. Sono risarcibili tutte le posizioni soggettive direttamente danneggiate da atti o comportamenti assunti dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia».

All'articolo 40, conseguentemente, è opportuno, integrando la disposizione del comma 4, abrogare l'articolo 13, l. 19 febbraio 1992, n. 142.

All'articolo 40, primo comma, la Commissione ritiene auspicabile prevedere che il giudice amministrativo possa disporre il risarcimento anche in misura inferiore all'entità del danno; non sono infrequenti i casi in cui l'annullamento di atti amministrativi deriva da vizi formali, mentre la parte dispositiva ha una sostanziale giustificazione, sicché l'interessato che pure afferma di subire un danno non ha in sostanza ragione di affermare la propria pretesa.

Al secondo comma, è necessario espungere l'inciso « qualora lo ritenga opportuno » e sostituire il riferimento all'articolo 24, n. 4 con quello, corretto, all'articolo 27, n. 4.

All'articolo 40, comma 3, è opportuno prevedere che il giudice amministrativo

possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio, cioè di organi ausiliari certamente non compresi nella nozione di « mezzi di prova ».

All'articolo 43, la formulazione del comma 1 non risolve, ad avviso della Commissione, in modo tecnicamente ottimale la delicata questione del « dies a quo » per l'applicazione della giurisdizione ordinaria. Considerato infatti il termine di prescrizione dei diritti in materia, per i cinque anni decorrenti dal 30 giugno 1998 potrebbero essere legittimamente proposti ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Si ritiene dunque necessario aggiungere, dopo le parole « giugno 1998 », le parole « purché instaurate entro il 15 settembre 2000 ».

Infine si solleva un problema di valore redazionale: si suggerisce che il testo definitivo del decreto legislativo sia riordinato in modo che gli articoli del decreto legislativo stesso seguano l'ordine numerico degli articoli del decreto legislativo n. 29 del 1993: ciò allo scopo evidente di rendere più chiara e facile la lettura e la comprensione per tutti i soggetti chiamati ad applicarlo.



## ALLEGATO 2

## EMENDAMENTI DA 47 A 99

*Al punto 11 sopprimere l'osservazione relativa al comma 9.*

47.

Gubert.

*Al punto 11 sostituire quanto previsto per il comma 9 con le parole seguenti: si preveda al secondo periodo del comma 9 che alla richiesta delle competenti commissioni parlamentari di invitare le persone designate agli incarichi ad una seduta pubblica sia dato corso anche qualora essa sia formulata da una minoranza delle commissioni dotata di un minimo di consistenza (per esempio un quarto dei componenti la commissione).*

48.

Gubert.

*All'articolo 16, comma 11, dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997, dopo le parole: di polizia e di giustizia aggiungere le parole: sia ordinaria che amministrativo-contabile.*

49.

Mundi.

*Dopo il punto 11 inserire il seguente:*

*11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'articolo 16 del presente schema occorre depennare dal comma 10 le parole di consulenze, studio e ricerche.*

50.

Garra.

*Dopo il punto 11 inserire il seguente:*

*11-bis. All'articolo 21 come sostituito dall'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame, comma 1: Dopo la locuzione « L'inosservanza » e prima delle parole « da parte » inserire la parola « reiterata ».*

51.

Garra.

*Il secondo periodo del punto 12 (dalle parole inoltre la commissione... sino al termine del punto) è abrogato.*

52.

Massa.

*In subordine all'abrogazione del secondo periodo del punto 12, l'introduzione di un collegio arbitrale di garanzia venga limitato alla fattispecie di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 21, come modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto.*

53.

Massa.

*Al punto 12 dello schema di parere presentato dal relatore sostituisce il secondo periodo con il seguente: Inoltre la commissione propone che venga istituito il « Consiglio nazionale della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali » eletto dai dirigenti e funzionari dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, competente a decidere in ordine alle proposte di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 17, alle proposte di collocamento e disponibilità, nonché in ogni questione e controversia che riguardi i*

rapporti tra le funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative.

**54.**

Magnalbò, Bonatesta, Carrara,  
Migliori, Mazzocchi.

*Alla fine del punto 12 inserire le seguenti parole:* Sembra opportuno inoltre sopprimere il comma 2.

**55.**

Gubert.

#### ART. 18.

*Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere infine il seguente periodo:* L'incentivazione a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997 è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

**56.**

Nieddu.

#### ART. 18-bis.

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è integrato dai seguenti commi 5 e 6:

5. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto.

Il personale di cui sopra, fino all'assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico

in godimento e il trattamento pensionistico conseguentemente previsto (articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

6. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono cassate le seguenti parole: « ...vicarie del dirigente... » e sostituite con « dirigenti » e cassate « ...non riservati al dirigente... » e « ...ad essi delegati dal dirigente ».

*Consequentemente è così modificato il periodo:* A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza.

**57.**

Di Bisceglie.

*Dopo il punto 13 della proposta di parere, inserire il seguente punto:*

13-bis) In attuazione dell'ordine del giorno 9/2699/27, approvata dalla Camera dei Deputati il 30 gennaio 1997, parrebbe opportuno inserire una norma che, con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 del 1993, disponga che i funzionari rivestenti le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione, di cui al comma 4 dello stesso articolo 25, sono inquadrati a tutti gli effetti anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. I posti di dirigente che risultassero di conseguenza soprannumerari rispetto alle dotazioni organiche delle singole Amministrazioni interessate saranno riassorbiti nel limite del cinquanta per cento dei posti che, alla fine di ogni anno, si renderanno disponibili in ciascuna Amministrazione.

**58.**

Pistelli.

*Sostituire il punto 14 con le parole seguenti:*

Si sopprima l'articolo 19 in quanto lesivo del criterio di sussidiarietà che regge la delega, dato che si presuppone che le regioni e le province autonome non siano in grado di stabilire la propria organizzazione in autonomia.

**59.**

Gubert.

*Al punto 14) aggiungere le seguenti:*

All'articolo 19, comma 1, sopprimere il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

**60.**

Caveri.

*Alla fine del punto 14 aggiungere le parole seguenti:* Pare opportuno, inoltre, sopprimere il comma 1 in quanto costituisce una evidente lesione del principio di sussidiarietà, criterio fondamentale che regge la delega, dato che assume l'incapacità delle regioni a statuto speciale e province autonome di autoregolare le proprie norme organizzative secondo criteri e principi da esse in autonomia stabiliti.

**61.**

Gubert.

*Dopo il punto 14 della proposta di parere, inserire il seguente punto:*

14-bis) Parrebbe opportuno inserire un articolo aggiuntivo, che modifichi l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, specificando che al concorso per esami, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo che provengano dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, con almeno cinque anni di

servizio effettivo nella qualifica, prescindendo dal fatto che abbiano acquisito tale qualifica a seguito di concorso.

**62.**

Pistelli.

#### PUNTO 15

*All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: rilevino, con la parola: dichiarino.*

**63.**

Marchetti, Bonato.

*All'articolo 20, comma 2, si propone la soppressione.*

**64.**

Marchetti, Bonato.

*All'articolo 20, comma 3, dopo le parole: vien fatto », aggiungere le parole: alle rappresentanze unitarie del personale ed alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi della normativa vigente.*

**65.**

Marchetti, Bonato.

*L'articolo 20, comma 4, va così riarticolato:*

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 si procede al confronto sulle effettive sussistenze dell'evidenza dell'eccedenza di personale, delle cause che hanno contribuito a determinarle e sulla diversa utilizzazione del personale eccedente.

Il confronto è diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione del personale eventualmente eccedente, che deve avvenire entro l'ambito provinciale. Le organizzazioni sindacali che partecipano al con-

fronto hanno diritto di ricevere tutte le informazioni a disposizione dell'Amministrazione.

66.

Marchetti, Bonato.

*All'articolo 20, comma 6, si propone di sostituire le parole: possono stabilire, con le parole: stabiliscono.*

67.

Marchetti, Bonato.

*L'articolo 20, comma 7, va sostituito con il seguente:*

Conclusa la procedura di cui ai commi 4 e 65, l'Amministrazione colloca in disponibilità il personale sino al momento della ricollocazione.

68.

Marchetti, Bonato.

*Si propone l'abrogazione dell'articolo 20, comma 8.*

69.

Marchetti, Bonato.

## PUNTO 16

*La commissione richiede, con riferimento al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 21 del decreto che le nuove assunzioni, fatta eccezione per il personale tecnico per il quale si richiedano specifiche professionalità, non possano avvenire in presenza di personale in disponibilità.*

70.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Migliori, Mazzocchi.

*Al comma 2, articolo 21, nell'ultimo periodo le parole: alla verificata disponibilità di ricollocazione il sono sostituite con le seguenti: alla ricollocazione del.*

71.

Marchetti, Bonato.

*Si propone l'abrogazione dell'articolo 21, comma 4.*

72.

Bonato, Marchetti.

*All'articolo 21, comma 5, aggiungere alla fine del comma le parole: e in particolare della mobilità volontaria.*

73.

Marchetti, Bonato.

*Al comma 6, dell'articolo 21 le parole: del loro bilancio e possono essere utilizzati nell'esercizio successivo sono sostituite dalle seguenti: per la formazione e riqualificazione del personale.*

74.

Marchetti, Bonato.

*Dopo il punto 16 della proposta di parere, inserire il seguente punto:*

16-bis. All'articolo 29 sarebbe opportuno, al fine di realizzare economie di gestione, prevedere la possibilità per gli enti locali di utilizzare le strutture dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, cui conferire mandato, nei limiti di quanto stabilito al comma 1.

75.

Pistelli.

*Sostituire il punto 17) della parte dispositiva del pre-Parere come segue:*

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 41 del presente schema di decreto legislativo che istituisce l'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993, comma 3.

**76.**

Garra.

*Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:*

*17-bis.* L'articolo 42 sia riformulato in coerenza con la natura della delega e con una nuova disciplina privatistica del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Infatti al dipendente privato è fatto divieto di assumere incarichi ulteriori rispetto a quello con il proprio datore di lavoro solo se questi incarichi configurano obiettivamente un danno per il datore di lavoro. Tale fattispecie si applica evidentemente a ogni incarico, tanto meno ad incarichi occasionali.

**77.**

Gubert.

*Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:*

*17-bis.* All'articolo 42 si distinguono la fattispecie di conferimento di incarico da quella di autorizzazione a svolgere incarichi per conto di terzi. Mentre per la prima i criteri stabiliti sembrano congrui meno ciò appare per la seconda, data la disciplina del rapporto di pubblico impiego secondo criteri privatistici.

**78.**

Gubert.

*Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:*

*17-bis.* All'articolo 42 al secondo periodo del nuovo comma 6 dell'articolo 58

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si escluda il riferimento all'incarico occasionale, oppure se ne circoscriva l'eventualità ai casi nei quali l'incarico occasionale sia compensato con una somma di rilevante entità. Il mantenere l'attuale previsione data l'estrema varietà possibile di incarichi occasionali, rende indebitamente rigido il rapporto di pubblico impiego.

**79.**

Gubert.

*Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:*

*17-bis.* All'articolo 42 al comma 11 la previsione di indicare anche i criteri di servizi dei dipendenti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad un incarico esterno all'amministrazione si presenta incongruo in quanto normalmente l'autorizzazione è data in mancanza del presupposto di una scelta di conferimento dell'incarico da parte della pubblica amministrazione.

**80.**

Gubert.

*Dopo il punto 17 inserire il punto seguente*

*17-bis.* All'articolo 42 il comma 12 e il comma 13 presuppongono che i compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 si configurino come attinenti alla loro posizione nel pubblico impiego, mentre possono avere natura del tutto diversa e indipendente. Pertanto la comunicazione dei compensi erogati può non avere alcun rilievo agli effetti fiscali richiamati al comma 13. Si suggerisce di confermare l'attuale normativa che prevede tale comunicazione ai fini fiscali nella sola ipotesi nella quale l'incarico sia attribuito al dipendente pubblico in stretta connessione con le attività che esso svolge come tale, per cui il compenso è assimilato a reddito di lavoro dipendente.

**81.**

Gubert.

*Dopo il punto 17 della proposta di parere, inserire il seguente punto:*

17-bis. All'articolo 43, comma 7, dello schema di decreto legislativo, pare opportuno riformulare il testo prevedendo che per i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione delle norme in materia di stato giuridico e, fino alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il trattamento economico attualmente in vigore.

82.

Giaretta.

## PUNTO 18

*All'articolo 43, comma 8, si propone l'abrogazione.*

83.

Marchetti, Bonato.

*Si propone di stralciare dal punto 18) il periodo: all'articolo 43, comma 9 si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsti dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino previsto dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997.*

*Tale stralcio mantiene in vigore il testo proposto dal Governo.*

84.

Mazzocchi, Magnalbò, Carrara, Bonatesta, Migliori.

*Si propone di stralciare dal punto 18) il periodo: all'articolo 43, comma 9 si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsti dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino previsto dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997.*

*Tale stralcio mantiene in vigore il testo proposto dal Governo.*

85.

Li Calzi.

*Al punto 18 della proposta di parere, sopprimere il primo periodo.*

86.

Pistelli.

18-bis) All'articolo 43 comma 10 – al fine di dare un chiarimento interpretativo alle questioni concernenti il personale già appartenente al cosiddetto « ruolo ad esaurimento » nel senso già indicato in sede parlamentare – si suggerisce di prevedere che il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 sia inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in soprannumero nella qualifica di dirigente per esercitare le funzioni indicate nell'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Sarebbe altresì opportuno prevedere che una quota predeterminata dei posti di funzione di dirigente disponibili alla fine di ogni anno sia destinata al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. Tali posti andrebbero conferiti secondo i criteri fissati da ciascuna Amministrazione nell'ambito dei contratti collettivi di comparto in parziale deroga dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Per quanto riguarda gli aspetti economici del personale di cui al presente comma essi andrebbero determinati in sede di contrattazione collettiva di comparto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 e escludendo esplicitamente ogni previsione di automatismo economico di carriera.

87.

Duva.

*Dopo il punto 18 all'articolo 43, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. – A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di posizione, di cui al

comma 10, viene corrisposta, ai soli fini del trattamento pensionistico, ai generali di divisione e di corpo d'armata e corpi corrispondenti delle Forze Armate che si trovino in posizione di ausiliaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura prevista dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 244, e successive modificazioni. L'indennità di posizione viene altresì corrisposta ai Dirigenti Generali cessati dal servizio a decorrenza del 1° gennaio 1994.

88.

Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta, Mazzocchi.

*Dopo il punto 18 aggiungere il comma 10 dell'articolo 43, si ritiene opportuno aggiungere il seguente comma 11:*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 l'indennità di posizione di cui alla legge 2 ottobre 1997, n. 334 è dovuta, ai soli fini del trattamento pensionistico, al personale ivi previsto cessato dal servizio, con effetto dalla data di decorrenza del contratto del personale dirigente statale.

La previsione, ai cui oneri potrà farsi fronte utilizzando in parte l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, legge 28 dicembre 1995, n. 550, evita il pericolo della incostituzionalità, già prospettata dalla Corte dei conti dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge n. 334 che non prevede il collegamento fra trattamento pensionistico e progressione stipendiale dovuta ai contratti succedutisi nel tempo.

89.

Frattini.

*Dopo il punto 18 della proposta di parere, inserire il seguente punto:*

18 bis) All'articolo 43, dopo il comma 10, inserire un comma che disponga che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di posizione di cui al comma 10 viene corrisposta, ai soli fini del trattamento pensionistico, ai generali di divisione e di corpo d'armata e corpi corrispondenti

delle Forze Armate che si trovino in posizione di ausiliaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura prevista dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni.

90.

Pistelli.

*Dopo il punto 18, all'articolo 43 dopo il comma 10 inserire il seguente:*

10 bis) Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero nella qualifica di dirigente ed esercita le funzioni indicate nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il 50 per cento dei posti di funzione di dirigente disponibili alla fine di ogni anno è destinato al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerati. I suddetti posti sono conferiti secondo i criteri fissati da ciascuna amministrazione nell'ambito dei contratti collettivi di comparto, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla disciplina di accesso alla dirigenza.

Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

91.

Frattini.

*Il punto 19 del pre-parere è sostituito dal seguente:*

All'articolo 43, il comma 13 è così riformulato: « Al personale della scuola si applicano le disposizioni del decreto legi-

slativo 12 febbraio 1993, n. 35. Fino all'entrata in vigore della proposta organica sulla scuola di cui al comma 5 dell'articolo 8 dello stesso decreto n. 35 per un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e per la ridefinizione degli organi collegiali, al personale medesimo non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ove incompatibili con la delega prevista dal comma 15 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, comunque, con le altre disposizioni dello stesso articolo 21 ».

92.

Garra.

*Inserire il punto 19-bis, inserire un ulteriore comma all'articolo 43 con la seguente previsione normativa:*

Per le organizzazioni sindacali che organizzano in misura rilevante lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività di cui agli articoli 47, 47-bis e 47-ter del presente decreto si conferiscono esclusivamente ai rispettivi territori ed ai dipendenti ivi impegnati.

93.

Pinggera.

*Sopprimere il punto 20).*

94.

Carrara, Magnalbò, Bonatesta,  
Mazzocchi, Migliori.

*Al punto 20) eliminare i dipartimenti e lasciare esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

95.

Carrara, Magnalbò, Bonatesta,  
Mazzocchi, Migliori.

*Aggiungere un punto 20-bis:*

*20-bis)* La Commissione ritiene opportuno, nel momento in cui viene completato l'esercizio della delega di cui all'articolo 11, comma 4 della legge n. 59

del 1997, che il Governo aggiorni le disposizioni transitorie della parte della delega già esercitata con il decreto legislativo n. 369 del 1997 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. La Commissione ritiene infatti necessario che il nuovo sistema di relazioni sindacali raggiunga quanto prima un assetto stabile e che pertanto il nuovo criterio di misurazione della rappresentatività sindacale – fondato secondo il decreto legislativo n. 396 del 1997 sulla media delle percentuali delle deleghe per i contributi sindacali e dei voti ottenuti nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale – vada a regime in tutto il settore pubblico in tempi certi, evitando comunque il prolungarsi di discipline transitorie che possono essere fonte di contenzioso sia a livello nazionale che a livello decentrato.

La Commissione propone a tal fine:

a) che nel 1998 si faccia transitoriamente riferimento ai dati delle deleghe conferite alle organizzazioni sindacali al 31 dicembre 1997, anziché al 31 dicembre 1996, come stabilito dall'articolo 8, lettera b) del decreto legislativo n. 369 del 1997;

b) che le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 396 del 1997 si svolgano in tutti i comparti e aree in tempi utili perché il nuovo sistema di rappresentanza e di rappresentatività entri definitivamente a regime nel 1999;

c) che una verifica definitiva delle percentuali di rappresentatività avvenga nel primo trimestre del 1999, quando saranno disponibili, oltre ai dati relativi alle deleghe 1998, anche quelli relativi ai voti riportati nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale;

d) che, in attesa della detta verifica al primo trimestre 1999, restino fermi nel 1998 i contingenti di distacchi e permessi attualmente attribuiti alle organizzazioni sindacali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 770 del 1994



e agli accordi quadro vigenti, ma che alle nuove rappresentanze unitarie del personale, laddove siano state elette, venga garantita una ulteriore e adeguata quota di permessi per lo svolgimento dell'attività sindacale ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La Commissione ritiene altresì necessario, per quanto riguarda la rappresentanza della parte pubblica nei comitati di settore di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993, procedere a due integrazioni, che tengano conto della effettiva composizione dei rispettivi settori. Si propone di modificare il comma 3, lettera a) prevedendo che al comitato di settore per le amministrazioni del servizio sanitario nazionale partecipi il ministero della sanità; e che tra le istanze associative degli enti locali, nell'ambito delle quali viene costituito il comitato di settore, vi sia, oltre all'Anci e all'Upi, anche l'Unioncamere.

96.

Massa.

*Dopo il punto 20, aggiungere, infine, il seguente punto 20-bis):*

20-bis) Sembra opportuno che il Governo istituisca, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che cura la tenuta del ruolo unico dirigenziale, una banca dati contenente gli elementi curricolari e professionali di ciascun dirigente, in modo che si possa promuovere la mobilità e l'interscambio della professionalità non solo tra amministrazioni statali, ma anche tra amministrazioni centrali e locali e organismi ed enti internazionali e dell'Unione Europea. Sarebbe infatti estremamente utile la promozione di iniziative che favoriscono una circolazione anche a

dimensione sovranazionale dei dirigenti pubblici.

97.

Frattini.

*Dopo il punto 21 della proposta di parere, inserire il seguente punto:*

22) Pare opportuno inserire nel decreto in esame una disposizione che, con riferimento all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 396/97, preveda la presenza dell'UNIONCAMERE all'interno del Comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva di riferimento delle Camere di commercio.

98.

Giaretta.

*All'articolo 43, dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 è aggiunto il seguente comma:*

14. Gli idonei dei concorsi per esami indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono assunti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nella qualifica di dirigente nei limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997. Le assunzioni sono subordinate all'indisponibilità, alla stessa data, di idonei dei concorsi per esami di cui all'articolo n. 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

99.

Mundi.